



DETERMINA 4105 DEL 17/09/2025

OGGETTO: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, A MARMI E GRANITI FLLI BONA SNC DELLA FORNITURA E POSA DI N.4 TARGHE IN MARMO PER LE INTITOLAZIONI DELLA TOPONOMASTICA CITTADINA . IMPEGNO DI SPESA. CIG B842F242DD - PBM FNN2025/00086 CODICE OPERA 8673.

IL DIRIGENTE della DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:
 - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;
 - l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni, in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
 - l'art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e l'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - l'art. 21, che disciplina il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
 - l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - l'art. 28, relativo alla trasparenza dei contratti pubblici;



l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;

l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;

l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a 140.000,00, euro anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13 marzo 2025;

la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

la deliberazione del Consiglio n. 86 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2026-2027, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 5 del 09/01/2025, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

Premesso che l'Ufficio Toponomastica della Direzione Servizi ai Cittadini ha, tra gli altri compiti istituzionali, anche quello di realizzare le targhe in marmo per le nuove intitolazioni della toponomastica cittadina su incarico della Giunta Comunale e sentita la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina;

Dato atto che si rende necessario procedere con la fornitura e la posa di almeno quattro nuove targhe bifacciali in marmo bianco da installare nelle rispettive aree di nuova intitolazione;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Considerato che il presente approvvigionamento ha un valore inferiore a euro 5.000,00 (iva esclusa);

Ritenuto altresì, in ragione dell'importo della fornitura, di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto sulla base della normativa citata in premessa tramite la piattaforma MEPA;

Considerato che l'appalto in oggetto:

ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;

ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, non è divisibile in lotti, in quanto l'importo previsto assicura già l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;



ai sensi dell'art.14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non è un frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale volta ad evitare l'applicazione delle norme del codice;

ai sensi dell'art. 49 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, avviene in deroga al rispetto del principio di rotazione;

Visto il preventivo presentato sul MEPA tramite la RDO n.5592991, dalla società Marmi e Graniti F.Ili Bona Snc, con sede a Lavagno (VR) in via Valdimezzo n.25, individuato in quanto in possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione della fornitura richiesta e in grado di soddisfare le caratteristiche tecniche nei tempi richiesti;

Dato atto che il prezzo offerto per la fornitura e la posa di n.4 targhe in marmo, secondo le caratteristiche quantitative e qualitative contenute sul Foglio Patti e Condizioni e sull'Offerta Economica (allegato B), al costo di € 1.050 (oltre iva) a targa , rispetto al costo posto a base d'asta di € 1.125,00 (oltre iva) a targa, risulta congruo sulla base della comparazione dei prezzi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;

Considerato che le caratteristiche della fornitura offerta:

- sono conformi alle specifiche tecniche richieste;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico che col presente affidamento si intende soddisfare;

Preso atto che l'operatore economico sopra menzionato :

- ha presentato regolare autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V (artt. da 94 e 95);
- ha preso atto che il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del personale impiegato dalla ditta del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona" che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona alla pagina http://archive.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350;
- ha preso atto che costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Patto di integrità pubblicato sul sito web del Comune di Verona alla pagina della Centrale di Committenza, http://archive.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350, di cui dovrà prendere visione;

Ritenuto di affidare la fornitura alla società Marmi e Graniti F.Ili Bona Snc di Bona Daniele e C., con sede a Lavagno (VR) in via Val di Mezzo n.25, Cod.Fisc. e P.IVA 02719850238, per un importo complessivo di euro 5.124,00 (IVA inclusa) ;

Considerato che:

- trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
- è necessario impegnare a favore della società Marmi e Graniti F.Ili Bona Snc di Lavagno (VR) la somma complessiva di € 5.124,00 (iva compresa) sul capitolo 2497 del bilancio 2025;



Rilevato che ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, non è stata richiesta la garanzia definitiva per la scarsa rilevanza economica dell'affidamento;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che :

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello di realizzare e posizionare le targhe in marmo per le intitolazioni toponomastiche decise della Giunta Comunale;
- b) l'oggetto del contratto riguarda la fornitura e la posa di quattro targhe in marmo per le intitolazioni;
- c) il contratto verrà stipulato secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni e nell'offerta economica;
- e) la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023;

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 676 del 25 giugno 2024;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell'art.50, c.1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, alla società Marmi e Graniti F.lli Bona Snc di Bona Daniele e C., con sede a Lavagno (VR) in via Val di Mezzo 25, Cod.Fisc. e P.IVA 02719850238, la fornitura e la posa in opera di n.4 (quattro) targhe in marmo bifacciali per le intitolazioni della Toponomastica cittadina, secondo le caratteristiche tecniche indicate nel Foglio Patti e Condizioni e nell'offerta economica (allegato B) conservati in atti d'ufficio,al costo complessivo di € 4.200,00 (oltre iva);
2. di dare atto che il contratto decorre dalla data di affidamento e termina con la consegna di delle targhe. Le parti possono, di comune accordo, differire il termine del contratto fino al 31/12/2026;
3. di impegnare a tal fine a favore della società Marmi e Graniti F.lli Bona Snc di Bona Daniele e C. la somma complessiva di € 5.124,00 (iva compresa) sul cap.2497 imp. n.....del bilancio 2024;
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da interferenze sono pari a zero;
5. che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il responsabile unico del progetto è il sottoscritto Giacomo Mannocci ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di procedere alla stipula del contratto in forma di corrispondenza commerciale tramite MEPA;



8. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023;

di dare atto altresì che:

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità prescritte dall'art. 9, comma 3 dell'allegato 11 del Manuale di gestione informatica dei documenti, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 380-2025
- si provvederà ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
GIACOMO MANNOCCI